

BRUNO DEL VECCHIO

Avvocato - Consulente legale della Fnai

LA PRIVACY: TRA DIRITTO E MITO RESTRINGE LIBERTÀ D'INFORMAZIONE

Mentre scrivo queste brevi note, la vicenda “ddl Alfano” è in pieno divenire. E' di questi giorni la notizia della presentazione di alcuni emendamenti all'originario disegno di legge: utilizzo delle intercettazioni per reati puniti con pene superiori a

cinque anni ma con l'esclusione, comunque, di alcuni reati finanziari; tempo delle intercettazione notevolmente ridotto (non più di due mesi); tetto di spesa per i pubblici ministeri (se finiscono i soldi, niente più intercettazioni); possibilità di intercettare solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza.

Leggo su *La Repubblica.it* del 29 gennaio 2009: “Felice il Guardasigilli Alfano: ‘Siamo passati da un vecchio sistema di intercettazioni *ad libitum* a paletti stringenti che in futuro impediranno abusi e garantiranno la *privacy*’”.

La *privacy*, ecco la giustificazione. Per ogni riforma (grande o piccola che sia), c'è sempre la necessità di trovare una ragione “morale”, un motivo che la rende urgente ed improcrastinabile.

La tutela della *privacy* è indubbiamente giusta, arrivata fino troppo tardi nel nostro Paese. E' l'espressione antropologica e liberale di una civiltà dove l'uomo, posto al “centro”, è sempre protetto dalle intrusioni altrui, oggi sempre più facili anche per le possibilità tecnologiche raggiunte.

E' giusto quindi creare, come è stato fatto, una complessa ed articolata impalcatura normativa fatta di divieti, imposizioni, organi pubblici di controllo, sanzioni; normativa frutto di una visione del corretto vivere civile. Si pensi, ad esempio, alla generale tutela dei dati sensibili (credi religiosi o politici, tendenze sessuali, ecc.). Ma in molti casi vi è stata una esagerazione culturale che ha prodotto, da un lato, la paura di adottare comportamenti assolutamente leciti, dall'altro l'emanazione di norme che non trovano alcuna giustificazione plausibile.

*Tutela della riservatezza
abusata per emanare norme
che non hanno alcuna
giustificazione plausibile*

Attenzione al mito, quindi.

Mi permetto, in proposito, di parafrasare una notissima espressione evangelica. Se l'uomo non è fatto per il sabato ma il sabato è per l'uomo, anche la *privacy* (e le sue norme di tutela) deve intendersi al servizio della persona e non viceversa.

Ho assistito in un ospedale alla richiesta di un paziente che voleva visionare la propria cartella clinica. Alla risposta “non è possibile, c'è la *privacy*”, non ce l'ho fatta a non intervenire, cercando di spiegare che nonostante le norme sulla riservatezza, una persona può sempre visionare la *propria* cartella clinica. Il mio interlocutore non era convinto e, un po' seccato, mi ha chiesto, in primo luogo, chi fossi io per intervenire. Avrei voluto rispondergli: “non glielo dico, c'è la *privacy*”, ma mi sono limitato a dirgli che mi occupo, professionalmente, di questi problemi confermandogli che il signore aveva tutto il diritto di visionare la propria cartella (che alla fine, dopo un po' di tempo, gli venne portata).

Al timore dei comportamenti si aggiunge, come prima accennavo, l'emanazione di norme che trovo ingiustificate, se non proprio dannose.

Un esempio. Sulle bollette telefoniche tutti abbiamo potuto notare che nella c.d. documentazione dei consumi, non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati dall'intestatario del contratto. Ciò vale per ogni tipo di utenza, professionale, familiare e così via. E' la norma contenuta nell'art. 124 del decreto legislativo n. 196 del 2003 ad imporlo, norma della quale, lo confesso, non ho mai ben compreso il senso. Non ho infatti mai capito perché sulle *mie* bollette, con riferimento al *mio* numero di telefono, non posso sapere chi ho chiamato. Mi è stato in proposito risposto che le bollette potrebbero essere viste da altre persone e quindi, per *mia* tutela, il gestore telefonico deve coprire le ultime tre cifre dei numeri chiamati.

E' una spiegazione che non regge. Se sono così sciocco da lasciare, in giro per casa, la lettera che mi ha scritto l'amante, peggio per me, devo imparare a fare più attenzione. Per quanto riguarda la corrispondenza vi è già un sistema di norme che garantisce la mia posizione. Vi sono norme civili e penali che impediscono a terzi (datori di lavoro, colleghi, ma anche familiari) di aprire buste chiuse (o *e.mail*) non a loro indirizzate. Poi, se io decido di far vedere il contenuto della busta ad altre persone, lo faccio in piena libertà e responsabilità e trovo sinceramente inaccettabile, in proposito, un intervento dello Stato.

Le norme legali, regolamentari e deontologiche emanate nel corso di questi anni in materia di *privacy* sono frutto, in definitiva, di una continua tensione tra la libertà individuale e collettiva (nel cui novero va ricompresa la libertà di informare e di essere informati) e intervento dello Stato, più o meno invasivo, posto a tutela del principio di riservatezza.

Peraltro, molti di questi interventi normativi (definiti da più parti indi-

spensabili per la tutela della *privacy*: ecco il mito!), oltre ad essere ingiustificati, non sono affatto una manifestazione di novità giuridica, ma un'inopportuna sovrapposizione di norme, come si può rilevare proprio in materia di libertà di informazione.

L'art. 25 della legge n. 675 del 1996 ha previsto la (necessaria) emanazione del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Il Codice, pubblicato nel 1998, pone regole indubbiamente corrette ma molte di queste erano già presenti nell'ordinamento e la tutela del cittadino, anche in virtù della consolidata giurisprudenza in materia, era comunque assicurata. Il dovere di rispettare la dignità delle persone e la loro riservatezza, i limiti al diritto di cronaca nei procedimenti penali, il dovere di rettifica, erano tutti comportamenti che un giornalista aveva (come ha oggi) il dovere di rispettare a prescindere dal contenuto del predetto Codice.

Nel corso di questi anni, quindi, sono stati assunti comportamenti ed emanate norme che attraverso la giustificazione della *privacy* hanno comportato, di fatto, un sensibile restringimento della libertà di informazione e di essere informati. Ciò è avvenuto anche utilizzando (o creando) un timore collettivo: se non si interviene, la sfera privata dei cittadini sarà sempre più compromessa; sono quindi necessarie sempre più norme, sempre più dettagliate, sempre più incisive. Ma alcune di queste norme, oltre ad essere ingiustificate o inutili, sono addirittura dannose. Basti pensare, a questo proposito, al nutrito contenzioso creato dalle molte e spesso ripetitive disposizioni; oppure ai continui interventi richiesti all'Ufficio del Garante della *privacy*, che spesso si sono dovuti limitare a ribadire principi già da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Oggi, la paura è spostata sul versante delle intercettazioni ambientali: siamo tutti potenzialmente spiabili. E' quindi "necessaria" una legge che limiti fortemente le intercettazioni e che, conseguentemente, limiti fortemente in proposito il diritto di informare e di essere informati. Non è casuale, infatti, che nel medesimo provvedimento che limita le intercettazioni si restringe il campo di azione per i giornalisti, prevedendo, nel caso in cui violino le norme, carcere e sanzioni amministrative.

Tutelare la *privacy* ed evitare gli abusi, questo ha detto nella frase prima riportata il Ministro Alfano. Dire che gli abusi vanno evitati è ovviamente un'affermazione condivisibile. Ma il modo per eliminarli o, quanto meno, contenerli, non può essere quello di limitare i poteri di indagine e la libertà di informazione. E' necessario, a mio parere, intervenire sulle persone che commettono gli errori, non sul sistema.

Se i pubblici ministeri sbagliano in materia di intercettazioni (come in altre campi) vi sono già due rimedi. Vi è, in primo luogo, l'intervento di un giudice (ed

è compito del legislatore e delle strutture giudiziarie garantire la migliore rapidità ed efficacia di tale intervento); vi è, inoltre, la possibilità di sanzionare, anche in maniera grave, il pubblico ministero che *abusa*.

Se un chirurgo sbaglia, è giusta una sanzione nei suoi confronti; se continua a sbagliare è finanche giusta una sua rimozione. Ma se il chirurgo sbaglia, non si chiude il reparto di chirurgia!

Molti esperti sostengono che attraverso le intercettazioni ambientali è stato possibile assicurare alla giustizia un numero elevatissimo di delinquenti. Altri ritengono che le intercettazioni sono troppe, non giustificate e che non si può consentire la loro divulgazione sugli organi di stampa, per evidenti ragioni di tutela della riservatezza.

Dal 1948 (anno in cui sono entrate in vigore la costituzione repubblicana e la prima legge sulla stampa) è sempre stato cercato un *giusto equilibrio* tra libertà di informazione e diritto alla *privacy* (anche se all'epoca non si chiamava così). Ruolo fondamentale ha assunto, in proposito, la giurisprudenza, anche costituzionale, che ha sempre affermato l'assoluta necessità del generale, diffuso ed acquisito diritto di informare ed essere informati. Il nostro ordinamento giuridico quindi prevede (e deve continuare a prevedere) un sistema che pone come *prevalente* la tutela dei diritti di informazione rispetto alla pur legittima tutela della riservatezza.

Nel complessivo sistema delineato dal "ddl Alfano", invece, il diritto alla riservatezza sembra prevalere sia sul diritto – dovere di compiere le indagini penali sia sul diritto di informare ed essere informati. E' una direzione, questa, a prescindere da ogni aspetto di natura politica, che rischia di far venire meno i punti fermi acquisiti non solo in Italia negli ultimi decenni, ma anche a livello europeo.

La Corte di Strasburgo, con la sentenza del 7 giugno 2007 (caso *Dupuis c/ France*), ha ritenuto prevalente il diritto di informare i cittadini in merito ai procedimenti giudiziari, sul diritto alla riservatezza delle persone coinvolte. Due giornalisti francesi erano stati condannati perchè avevano pubblicato notizie riguardanti un procedimento giudiziario (peraltro, nel libro erano riportate anche intercettazioni ambientali). Ebbene, dopo essere stati condannati dal Tribunale francese, i due giornalisti sono ricorsi alla Corte di Strasburgo la quale, come detto, ha affermato la prevalenza dell'interesse pubblico ad una libera informazione, anche se questa riguarda procedimenti giudiziari.

Sentenza importante, che dovrebbe far riflettere tutti.

Ci sono voluti decenni, in Italia, per arrivare ad un sistema come quello attuale. Un sistema certamente imperfetto, da correggere, da migliorare. Da migliorare soprattutto sul versante degli abusi (commessi dagli operatori della giustizia, dai giornalisti, dagli editori), prevedendo sanzioni serie e certe nel

caso di mancato rispetto della normativa. Ma non credo si vada nella direzione giusta se invece di intervenire sulla persona che sbaglia si interviene sul sistema, limitando a priori le possibilità di indagine ed il diritto ad una libera informazione.

Sono convinto che tali limiti debbono venire evitati e che la previsione di un serio sistema risarcitorio in caso intercettazioni ambientali inutili e “sbagliate” e, magari, pubblicate violando la normativa sugli organi di stampa, possa essere un ottimo deterrente per gli *abusi* e possa soddisfare la persona coinvolta. Esiste, come noto, un risarcimento per l’ingiusta detenzione. Perché non prevedere anche un risarcimento per l’ingiusta intercettazione, visto che la riservatezza sembra ormai divenuto diritto da tutelare in maniera non troppo dissimile da quello della libertà personale?